



**Considerazioni  
del Consiglio di Sorveglianza**

**Sostituzione di un Consigliere di Sorveglianza**

## 1. Premessa

In data 23 aprile 2012 il Consigliere di Sorveglianza Dott. Gianluca Ferrero ha presentato le dimissioni, con effetti dal 27 aprile 2012, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 36 del D. L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011.

Tale norma, infatti, prevede che i Consiglieri di Sorveglianza non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nel settore bancario, assicurativo e finanziario. In sede di prima applicazione, la data ultima per esercitare l'opzione scade il 26 aprile.

A seguito delle dimissioni, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 23.9 dello Statuto in base alle quali, qualora il componente venuto a mancare non sia sostituibile attraverso il meccanismo delle liste di appartenenza, l'Assemblea è chiamata a deliberare la relativa sostituzione su proposta dei soggetti cui spetta il diritto di voto presenti.

## 2. Le previsioni normative e l'iter decisionale

Ai fini della sostituzione da parte dell'Assemblea del citato Consigliere di Sorveglianza, il Consiglio, organo titolare della funzione di supervisione strategica, è tenuto - in base alle norme applicative delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, emanate da Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 ("Norme applicative"), oggetto di specifica informativa al Consiglio nella seduta del 24 gennaio 2012 - a rappresentare ai soci considerazioni in merito al profilo teorico della propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza dei candidati da nominare.

A tale riguardo, le Norme applicative prevedono che negli organi di vertice siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche con riguardo ai comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

E' quindi richiesta la definizione *ex ante* di adeguati profili di professionalità, che devono essere tenuti in considerazione dagli azionisti nel processo di selezione e nomina dei Consiglieri, anche in caso di sostituzione.

Detto compito spetta al Consiglio di Sorveglianza che, con il supporto del Comitato Nomine, è tenuto a identificare preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno per lo svolgimento dei compiti che gli sono propri.

In questa prospettiva, il Comitato Nomine ha svolto un ruolo attivo ai fini dell'analisi delle caratteristiche di professionalità che i candidati devono possedere al fine della sostituzione del Consigliere di Sorveglianza dimissionario, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di cumulo degli incarichi, di indipendenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 36 richiamato in premessa.

## 3. L'attività del Comitato Nomine

Il Comitato Nomine ha svolto la propria analisi nel corso della riunione del 24 aprile 2012 prendendo a riferimento il positivo esito dell'autovalutazione rinnovata dal Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 14 febbraio 2012 con particolare riguardo:

- alla dimensione (19 componenti così determinati dall'Assemblea del 30 aprile 2010) che consente a tutti i componenti di partecipare ad almeno uno dei Comitati costituiti nell'ambito dell'organo;
- alla composizione qualitativa nella misura in cui:
  - 18 consiglieri (numero superiore al minimo di 10 previsto in Statuto) sono indipendenti secondo il Codice di Autodisciplina delle società quotate;
  - 9 Consiglieri (numero superiore al minimo di 4 previsto in Statuto) sono iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e hanno esercitato tale attività per almeno tre anni;

- le professionalità presenti nel Consiglio di Sorveglianza in discipline giuridiche, economiche, fiscali, contabili, finanziarie nonché nello svolgimento di attività imprenditoriali costituiscono una gamma di competenze fra loro complementari nell'ottica di assicurare nel continuo risorse adeguate alle dimensioni e complessità della banca e del Gruppo di cui è al vertice;
- tali professionalità si riflettono nella composizione dei Comitati, che risultano partecipati da Consiglieri in possesso di requisiti di indipendenza e competenze funzionali allo svolgimento dei compiti propri di ciascuno di essi e in grado di dedicare all'incarico adeguata disponibilità di tempo.

Alla luce di quanto sopra il Consiglio di Sorveglianza – ferma restando l'attuale dimensione del Consiglio di Sorveglianza come decisa dall'Assemblea del 30 aprile 2010 – evidenzia la necessità che gli organi di vertice della Banca esprimano autorevolezza e professionalità adeguate nelle aree di interesse specifico del settore bancario, assicurativo e finanziario, tenuto conto della crescente complessità del contesto di riferimento e del ruolo svolto dalla Banca anche quale impresa al vertice di un conglomerato finanziario di rilievo internazionale.

#### **4. Considerazioni conclusive**

In ragione delle considerazioni sopra esposte – fermo restando che ciascun candidato alla carica di Consigliere di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con D.M. 18 marzo 1998, n. 161 e quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 – il Consiglio di Sorveglianza raccomanda che il candidato sia in possesso di competenze, auspicabilmente anche a livello internazionale, maturate in uno o più nei seguenti ambiti:

- *business* bancario e/o assicurativo e/o finanziario, per effetto di attività pluriennale di amministrazione, direzione, controllo maturata in imprese di medie/grandi dimensioni economiche operanti nei settori di riferimento;
- dinamiche del sistema economico-finanziario, per effetto di specifica esperienza pluriennale maturata ai massimi livelli di responsabilità presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o di insegnamento in ambito accademico;
- regolamentazione della attività finanziarie e dei mercati, per effetto di esperienza pluriennale maturata nell'esercizio di ruoli di responsabilità presso autorità di vigilanza, organismi internazionali, istituzioni estere, imprese o gruppi a carattere internazionale o di insegnamento in ambito accademico;
- metodologie di gestione e controllo dei rischi, per effetto di significativa esperienza di *risk management* o di controllo di gestione o di esercizio di attività professionali o di insegnamento in ambito accademico;
- materia contabile, finanziaria e delle politiche retributive, per effetto di esperienza pluriennale presso imprese o istituzioni private di rilevanti dimensioni, anche in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o di esercizio di attività professionali o di insegnamento in ambito accademico;
- controlli interni e organizzazione aziendale, per effetto di esperienza pluriennale di *auditing*, di gestione e organizzazione aziendale in imprese o gruppi di imprese di rilevanti dimensioni economiche o di esercizio di attività professionali o di insegnamento in ambito accademico.

Milano, 26 aprile 2012

per il Consiglio di Sorveglianza  
il Presidente – Giovanni Bazoli